



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
N. T 00109 DEL 13/05/2016
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(DECRETO LEGGE 24/06/2014, N. 91 – PUBBLICATO G.U. N. 144 DEL 24/06/2014)

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di *“CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE IN LOCALITA' CALA FEOLA, CALA DELLE FELCI - STRALCIO CALA FEOLA”*

CUP F94H10000050001

CIG 7660209C6E

TRA

Il Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 c. 2 ter del D. Lgs. N. 24 giugno 2014, n. 91, che in seguito sarà chiamato "Committente", con sede e domicilio fiscale in Roma, rappresentato dall' Ing. Wanda D'Ercole, nata a Chieti il 22/03/1963, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00109 del 13/05/2016;

E

l'Impresa _____, con sede legale in _____ Via _____, N. ____ CAP _____ C.F. e Partita IVA _____ iscritta presso il Registro delle Imprese di al N. _____ nella persona di _____ nato a _____ (____) il _____, residente in _____, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di _____ dell'Impresa;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. _____ del _____ è stato approvato il Progetto esecutivo relativo al “*CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE IN LOCALITA' CALA FEOLA, CALA DELLE FELCI - STRALCIO CALA FEOLA*”;
- con Determinazione del Direttore Vicario della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative in qualità di Soggetto Attuatore n° G02107 del 02/03/2015 il Geom. Antonio Luigi Maietti è stato nominato quale RUP per la procedura della gara in oggetto;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n° _____ del _____ è stata indetta una gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi “*CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE IN LOCALITA' CALA FEOLA, CALA DELLE FELCI - STRALCIO CALA FEOLA*” per un importo a base di gara di € 538.277,15 (cinquecentotrentottomiladuecentosettantasette/15), di cui € 43.835,28 (quarantatremilaottocentotrentacinque/28) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, è risultata 1^a classificata ed aggiudicataria dell’appalto in oggetto l’Impresa _____, con sede legale in _____, Via _____, P. I.V.A. _____/C.F. _____, con un ribasso del _____% e pertanto per l’importo contrattuale di € _____=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____=, oltre IVA;

CONSIDERATO che è stata effettuata in capo alla suddetta Ditta la verifica dei requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP protocollo numero _____ del _____

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n° _____ del _____ con la quale sono stati approvati i verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva per l'importo complessivo al netto di IVA di € _____ = comprensivo di € _____ = per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Soggetto attuatore delegato, affida all'Impresa _____, con sede legale in _____, Via _____, P. I.V.A. _____/C.F. _____ i lavori relativi al *“CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE IN LOCALITA' CALA FEOLA, CALA DELLE FELCI - STRALCIO CALA FEOLA”* di cui al progetto esecutivo approvato con la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. _____ del _____, per l'importo complessivo inclusi oneri della sicurezza pari a € _____ =, IVA esclusa;

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a _____.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche, in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente contratto, sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n° _____ del _____, rilasciata da _____, P. IVA _____ - Ag. _____, con sede legale in _____, per un importo totale pari ad € _____=.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla _____ P. IVA _____ - Ag. _____, con sede legale in _____ - n° Polizza _____, per l'importo di € _____=, e per un massimale pari a € _____=, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord.

Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale

L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. H00069 del 08/11/2018 composto da:
 1. Relazione Geologica;
 2. Ricostruzione geologica;

3. Relazione tecnica illustrativa;
4. Sovrapposizione rilievo
5. Planimetria di dettaglio delle cavità;
6. Rilievo planoaltimetrico;
7. Inquadramento urbanistico;
8. Localizzazione area di intervento;
9. Indicazione degli interventi;
10. Particolari esecutivi;
11. Piano particellare di esproprio;
12. Capitolato speciale di appalto;
13. Elenco ed analisi nuovi prezzi;
14. Computo metrico;
15. Quadro economico;
16. Programma lavori;
17. Quadro incidenza;
18. Piano di manutenzione;
19. Relazione generale;
20. Documentazione fotografica;
21. Relazione paesaggistica;
22. Piano di sicurezza e coordinamento;
23. Schede di sicurezza;
24. Lay-out di cantiere;
25. Fascicolo dell'opera
26. Cronoprogramma lavori

- Disciplinare di gara ed Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;
- Polizza fidejussoria n° _____ del _____, rilasciata da _____.

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, - ad eccezione del Capitolato Speciale di Appalto e dell'Elenco prezzi che, come previsto dall'art. 137 del D.P.R. 207/2010, sono invece allegati (Allegato 1 e Allegato 2) - formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra.

Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni, formanti oggetto dell'affidamento, risultano nei documenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 3, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 4 – Termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 18 del CSA. Nel caso di consegna parziale, il termine per ultimare i lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di consegne frazionate, ciascuna consegna frazionata sarà contraddistinta da uno specifico ed autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come dettagliato anche nel successivo art. 22, comma 2 del medesimo Capitolato.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma, relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 25, comma 2, darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 del Capitolato Speciale d'appalto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne eventuali sospensioni e riprese dei lavori e proroghe dei termini contrattuali, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del CSA.

Art. 5 – Penali

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si verificassero inadempienze o ritardi per negligenza dell'appaltatore, troveranno applicazione le penali stabilite agli art. 23 e 24 del CSA. Nello specifico, nei casi di mancato rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori e di ritardo rispetto al cronoprogramma esecutivo degli stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale; al superamento di tale limite il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.

Art. 6 – Anticipazione

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

Art. 7 – Pagamenti

I pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del CSA, avverranno per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47 del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungeranno, al netto della ritenuta di cui all'art. 34 comma 5 del CSA, un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila/00).

Art. 8 – Conto Finale, Certificato di regolare esecuzione e Pagamento a saldo

A seguito della redazione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del DL, ed entro il termine dei **45 giorni successivi**, lo stesso provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione.

In considerazione dell'importo dei lavori, il certificato di collaudo, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 – Subappalto (art. 51 CSA)

Conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'impresa affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto deve essere autorizzato dal Soggetto Attuatore. L'impresa si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Soggetto attuatore non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane l'unico responsabile, nei confronti del Soggetto

Attuatore, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, secondo quanto disposto al comma 2, art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Fermi restando i casi di cui all'art. 13 del d.lgs. 50/2016 il Soggetto Attuatore non provvederà in via diretta al pagamento verso tutti i Subappaltatori.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto e nei relativi artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 10 – Varianti in corso di esecuzione.

Si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) e C) e comma 7 del medesimo articolo.

Si applicano, altresì, le ulteriori disposizioni specifiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 11. Controlli e Verifiche

L'Appaltatore si obbliga a consentire di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni

oggetto del Contratto, secondo quanto previsto anche dal Capitolato Tecnico, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 12 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora la stessa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte

le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 14 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa comunicazione, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di espletamento delle prestazioni richieste in conformità al Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara;
- b) cessazione o sospensione/interruzione unilaterale dei lavori;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- e) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
- f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

In tutti i predetti casi di risoluzione il Soggetto Attuatore ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. resta nella facoltà del Soggetto Attuatore rivolgersi per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, "nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale". L'esercizio del potere risolutivo sarà, comunque, preceduto da apposita comunicazione all'ANAC per le valutazioni di competenza ed in particolare per l'eventuale alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 90/2014.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore.

Art. 15 – Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo

dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di recesso. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 16 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in _____, Via _____;

Art. 17 - Spese di contratto, imposte e tasse

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,

in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: _____ sul quale l'Amministrazione Regionale accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:

- _____, nato _____ il _____, C.F. _____;
- _____, nata a _____ il _____, C.F. _____;

le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010.

Art. 19 - Controversie

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016.

Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31/12/1996, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è il Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico così come costituito in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è lo stesso Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole.

Art. 21 – Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori, apposite tabelle ai sensi dell'art 64 del CSA.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il presente Contratto, composto di n° _____ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda D'Ercole